

# Un arbitro per sciogliere i nodi in azienda

Per tutelare l'attività e i beneficiari le quote e i beni sono trasferiti a un terzo con precisi obblighi di gestione

di Angelo Busani

La fase del pionierismo è ormai alle spalle e oggi si può sostenere che il trust fa stabilmente parte degli strumenti quotidiani di un buon numero di professionisti italiani. Perché, nonostante l'obbligo appoggiato a una legge straniera (non essendo ancora una italiana, si veda il servizio qui sotto) l'utilizzo di questo istituto si sta ampliando? E, domanda subito successiva, non c'è il rischio che chi ricorre al trust tenti di eludere le leggi, soprattutto quelle fiscali?

Prima di tutto si può rispondere spiegando in sintesi che cosa è il trust: è la situazione giuridica che si verifica in ogni caso in cui un soggetto (indicato come disponente, traduzione del termine inglese «settlor») trasferisce la proprietà di determinati suoi beni a un altro soggetto (detto «trustee»: questo termine non si traduce) affinché questi raggiunga un certo scopo - indicato dal disponente - mediante lo svolgimento di un'attività, giuridica o materiale, relativa ai beni affidatigli (immobili, partecipazioni, denaro, strumenti finanziari).

Ad esempio: il genitore anziano di un figlio disabile può affidare un determinato patrimonio al trustee affinché il reddito di questi beni sia destinato al pagamento delle spese di assistenza, cura, svago e istruzione del figlio.

I casi concreti sono comunque innumerevoli: per questo motivo, il trust è utile non solo per risolvere problemi personali o familiari, ma anche quelli d'impresa: ad esempio, anzitutto, per cercare di organizzare un efficiente passaggio generazionale dell'azienda e, più in generale, del patrimonio dell'imprenditore; inoltre, per impedire che l'azienda di famiglia finisca sotto il controllo di un figlio non adatto al compito per carattere o vicende di vita; ancora, per agevolare l'imprenditore nella sua attività, come può essere per i trust deputati a gestire patti di sindacato, quelli istituiti a garanzia di pagamenti o di cauzioni oppure finalizzati a supportare il buon esito di procedure concorsuali e così via.

Restano, è vero, i casi "patologici": ad esempio, c'è chi ancora cerca di utilizzare il trust come un sofisticato escamotage per dribblare le regole ereditarie o per sfuggire ai creditori, il fisco in primis. Soprattutto nei casi di "po-

sizionamento" del trust all'estero in stati a fiscalità privilegiata. Ma queste operazioni sono sempre più nel mirino della Guardia di finanza (come riportato dal Sole 24 Ore del 17 dicembre scorso) e non vengono sponsorizzate da consulenti seri e professionali.

Proprio per questo, prima di scendere nei dettagli dell'istituto vanno fatte un paio di fondamentali considerazioni. Anzitutto, se è vero che il trust è di ormai ampia utilizzazione, è anche vero che si tratta comunque di una questione assai complessa: e quindi la regola secondo cui qualsiasi questione professionale non può essere affrontata con superficialità o dilettantismo vale qui a maggior ragione.

L'altra essenziale avvertenza è che, come già detto, il trust è fortemente caratterizzato dal fatto che il trustee diventa effettivo proprietario dei beni affidatigli dal disponente e deve attuare il programma che il disponente gli ha indicato.

Da ciò deriva che non può aversi un trust se sono stabilite regole che permettano al disponente di smontare la struttura a suo piacimento oppure se egli conserva sui beni del trust un insieme di poteri tali da ridurre il trustee al ruolo di mero esecutore materiale o di prestanome. Anche la qualità del trustee non è irrilevante perché, se in alcuni casi è normale che sia uno stretto familiare del disponente o dei beneficiari, in molti casi la "tenuta" del trust è fortemente correlata all'indipendenza del trustee rispetto agli altri soggetti del trust e dal fatto che abbia caratteristiche di soggetto professionale, dotato di autonomia di giudizio.

In altri termini, dalla non indipendenza del trustee o dalla invasività del disponente potrebbe derivare che è stato istituito non un trust ma un semplice rapporto di mandato: con la conseguenza che i beni del trust, se pur intestati al trustee, ancora in effetti appartengono al disponente. In questo caso i creditori del disponente possono aggredire i beni del trust per soddisfare le loro ragioni, ciò che invece non accade se il trust è "vero" e se i beni in questione sono effettivamente e indiscutibilmente di proprietà del trustee.

© F. DE LUCA - S. M. / AGF


FOUNDERA CURA DI  
Franca Deponti  
INCOUSALINE  
Enrico Netti

## L'identikit




### LE TIPOLOGIE

1. Gli operatori sono soliti distinguere tra trust liberale, finalizzato a esigenze personali o familiari del disponente, e trust commerciale, vale a dire il trust utilizzabile per risolvere problematiche imprenditoriali.
2. Per trust revocabile si intende il trust che il disponente può far cessare a sua discrezione; questo trust non è riconosciuto dal fisco in quanto si tratta in pratica di un semplice mandato ad amministrare.
3. Si parla di trust di scopo quando il trust è senza beneficiari perché funzionale al perseguimento di un determinato fine (si pensi un trust istituito per garantire il deposito del prezzo di una compravendita).
4. Il trust può essere con beneficiari (dei redditi del trust oppure beneficiari finali dei beni del trust). Se i beneficiari sono individuati nell'atto istitutivo si parla di fixed trust, mentre nel trust discrezionale il disponente si riserva la libertà di nominarli in un momento successivo oppure di nominare la nomina al trustee o al protector.




### L'OGGETTO

1. Non ci sono limitazioni circa la natura dei beni che possono essere affidati dal disponente al trustee: denaro, strumenti finanziari (ad esempio, quote di fondi comuni di investimento), partecipazioni (ad esempio, quote di Srl e azioni di Spa), beni immobili e beni mobili.
2. Nel trust (caso però assai infrequente, in quanto si preferisce che il trustee sia titolare delle partecipazioni alla società che gestisce l'azienda) può anche essere immessa una intera azienda, con la conseguenza che il trustee ne diviene il titolare e quindi assume in tal caso la qualità di imprenditore.
3. I beni del trust non sono necessariamente un patrimonio statico: certo, normalmente, sono affidati al trustee affinché questi ne ricavi un reddito e comunque li gestisca in vista della loro devoluzione ai beneficiari. Tuttavia il trustee può (se le regole del trust glielo consentono o glielo impongono) anche svolgere un'attività di movimentazione: ad esempio, usare il denaro del trust per comprare nuovi beni oppure vendere i beni del trust per investire altrove.



### I SOGGETTI

1. Il soggetto che istituisce il trust è il settlor, in italiano disponente: è colui che detta le regole del trust, che ne indica lo scopo e che inizialmente nomina uno o più trustee.
2. Il trustee è colui che diviene proprietario dei beni destinati dal disponente alla realizzazione degli scopi del trust (nonché di quelli acquisiti durante la vigenza del trust) e che attua lo scopo del trust seguendo le regole dettate dal disponente. Un trust può avere uno o più trustee, a seconda dei casi.
3. Il protector o guardiano è un soggetto che il disponente può nominare per controllare l'operato del trustee, ad esempio, al fine di autorizzare agli atti più rilevanti oppure per ricevere la rendicontazione di ciò che il trustee ha compiuto.
4. Beneficiari sono coloro che, secondo le regole del trust, hanno diritto di percepire i redditi dei beni in trust durante la vigenza del trust o di ricevere la devoluzione del patrimonio del trust (denaro o altri beni) alla sua cessazione.



### L'ISTITUTO AUTODICHIARATO

1. Per trust autodichiarato si intende il trust istituito dal disponente che nomina se stesso quale trustee. In questo caso, evidentemente, non c'è alcun trasferimento di beni.
2. Dichiarandosi trustee di se stesso, il disponente mira a realizzare, all'interno del suo patrimonio "generale", una specie di "isola" rappresentata dai beni in trust, i quali dovrebbero essere separati rispetto al suo restante patrimonio. Ad esempio, non dovrebbero far parte del patrimonio ereditario, non dovrebbero entrare tra i beni della comunione legale e, ciò che più importa, non dovrebbero essere pignorabili dai suoi creditori "normali" (cioè dai creditori diversi da quelli che maturano le loro ragioni di credito in dipendenza della gestione del trust).
3. Attenzione però: anche se il trust autodichiarato è stato riconosciuto legittimo da diverse pronunce giudiziarie, è labile il confine con situazioni completamente simulate o fraudolente.

## Come si crea un patrimonio separato

# Dopo l'acquisto dei beni primo attore è il «trustee»

## Da non confondere con fiduciario e mandatario

PAGINA A CURA DI  
Angelo Busani

Se il trust non può certo prescindere dalla volontà del disponente che lo istituisce, il ruolo centrale spetta comunque al trustee, cioè al soggetto designato dal disponente per perseguire lo scopo del trust e che viene reso proprietario dei beni del trust. Il trustee è l'unico dei soggetti del trust il cui nome non è stato tradotto dall'inglese: infatti, il termine settlor è stato tradotto con «disponente», il termine beneficiary con «beneficiario», il termine protector con «guardiano». Ma il trustee è rimasto tale: e si tratta di una considerazione non banale, perché offre lo spunto per una precisazione importante circa il suo ruolo nel trust.

Infatti, se il termine trustee fosse stato tradotto con l'espressione «fiduciario», si sarebbe trattato di una traduzione "per difetto", in quanto, nel nostro ordinamento, il termine fiduciario designa un soggetto che si intesta i beni fiduciari ma come mero prestanome, in quanto la proprietà sostanziale dei beni oggetto del contratto fiduciario rimane in capo al fiduciante, mentre il trustee diviene effettivo proprietario dei beni del trust (anche se

deve finalizzarli al perseguimento dello scopo del trust).

Nemmeno sarebbe stata premiata la traduzione con il termine «mandatario»: a parte che i beni oggetto del mandato solo di rado sono intestati al mandatario, questi ha indubbiamente il sapore del mero esecutore. Il trustee ha, invece, spiccate caratteristiche di indipendenza, autonomia e discrezionalità, la cui eventuale mancanza rischia di minare l'essenza stessa del trust, determinandone una possibile riqualificazione in termini, appunto, di mandato (con effetto catastrofico per chi avesse puntato sul trust per segregare in capo al trustee i beni oggetto del trust e quindi per renderli impermeabili rispetto ai creditori del disponente).

Infatti, dato che il trustee consegue la proprietà stessa dei beni del trust, si compie con ciò un duplice effetto "segregativo". In altre parole:

- da un lato, i beni attribuiti al trust fuoriescono dalla sfera giuridica del disponente per entrare in quella del trustee, con la conseguenza che i creditori del disponente perdono l'opportunità di soddisfare le loro ragioni sui beni confluiti nel trust;
- d'altro lato, i beni del trust di-

### IL DUBBIO

Chi si avvicina al trust per la prima volta, per verificare se l'istituzione di un trust possa risolvere un determinato problema, familiare o imprenditoriale, rimane spesso sconcertato dal fatto che, per il disponente, l'istituzione del trust significa dismettere la proprietà stessa dei beni del trust perché essa deve necessariamente passare al trustee in quanto, altrimenti, non si determina l'effetto segregativo descritto, che è uno degli effetti principali che si perseguono mediante l'istituzione del trust. Questa perplessità del disponente deriva dal fatto che nel nostro ordinamento, a differenza di quanto accade nel mondo anglosassone (dove i rimedi sono invece rapidi e severissimi), l'intervento del giudice in caso di frode (ad esempio, l'effettuazione da parte del trustee di una vendita non consentita) non solo è oltremodo lento ma spesso permette solamente di ottenere il risarcimento del danno e non un ripristino "in natura".

vengono beni di proprietà del trustee, ma non vanno a "confondersi" con il restante suo patrimonio personale: se è coniugato in regime di comunione legale dei beni, essi non divengono comuni con il suo coniuge; se muore, essi non divengono parte della massa patrimoniale che egli trasmette ai suoi eredi; ancora, i creditori personali del trustee non possono trovare soddisfazione delle loro ragioni sui beni del trust (viceversa, ovviamente, i creditori che abbiano maturato le loro ragioni di credito in conseguenza della gestione del trust, ben possono soddisfarsi sui beni del trust, ma non sui beni propri del trustee, diversi da quelli del trust).

Per beneficiare del descritto duplice effetto segregativo, va sottolineato con forza che il trust si deve istituire con la massima professionalità e con tutte le occorrenti caratteristiche: in particolare, con regole istitutive che non ne rivelino la palese simulazione, con un trustee adeguato al caso concreto, dotato della maggiore autonomia possibile e (salvo i casi in cui è fisiologico che il trustee sia persona "vicina" agli altri soggetti del trust) e di elevato standing professionale.

C. RINPOLI, TORRE RIZZI AVV.

## I passaggi necessari

### 1 L'ORGANIGRAMMA



Il disponente (settlor) istituisce il trust e nomina il trustee (che può essere una persona fisica o una persona giuridica), indicando lo scopo che il trustee deve perseguire con riguardo ai beni che sono destinati all'attuazione del trust.

### 2 LA NOMINA



Il disponente nomina i beneficiari del trust: si tratta dei soggetti che, a seconda dei casi, beneficiano dei redditi del trust oppure dei soggetti che ottengono la devoluzione dei beni in trust quando il trust cesserà.

### 3 LE REGOLE



Il disponente può anche non individuare nominalmente i beneficiari, ma può limitarsi a dettare regole per la loro individuazione e indicare i soggetti che dovranno effettuare la nomina.

### 4 L'EFFETTO FINALE



I beni del trust rimangono separati dal restante patrimonio personale del trustee, non rispondono dei debiti personali del trustee, se il trustee muore non entrano nella sua successione ereditaria, se il trustee è coniugato non fanno parte della comunione legale dei beni con il suo coniuge.



### 5 IL CONTROLLORE



Il disponente di solito designa anche un protector o guardiano, con il compito di sorvegliare il comportamento del trustee, di autorizzarne gli atti più rilevanti e di concorrere alle scelte che egli deve compiere.

### 6 L'IRREVOCABILITÀ



L'atto istitutivo del trust non deve contenere previsioni di revocabilità o indici dai quali si possa desumere che il trustee è in effetti un fiduciario, poiché in tal caso non c'è l'effetto segregativo e i beni del trust vanno considerati come appartenenti

### 7 IL TRASFERIMENTO



Il trustee diventa proprietario dei beni vincolati al trust (e quindi il disponente ne perde la proprietà). Con il trasferimento dei suoi beni al trustee, il disponente li rende estranei alle pretese dei suoi creditori personali (a meno che possano esercitare l'azione revocatoria con

### 8 I BENI



Il disponente trasferisce al trustee i beni che questi deve destinare all'utilizzo indicato dal disponente: si può trattare di immobili, denaro, strumenti finanziari, partecipazioni, opere d'arte, gioielli, collezioni e altri beni mobili.

1 | LA LEGGE

# Il diritto estero indicato va applicato con cura

La legge italiana attualmente contempla il trust solo con riferimento alle sue implicazioni fiscali. Per istituire e regolamentare un trust è dunque necessario, in mancanza di una legge italiana, riferirsi innanzitutto alla normativa contenuta nella «Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento» sottoscritta all'Aja il 1° luglio 1985 (e ratificata dall'Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364). Questa convenzione è però di limitata utilità, in quanto, da un lato, definisce solo i caratteri fondamentali del trust, ma non si addentra nella sua specifica regolamentazione; d'altro lato, detta sì regole finalizzate a

individuare quale sia legge applicabile ai trust, se non indicata dal disponente; però, questa ricerca diventa sterile, in mancanza di una legge italiana sul trust, se il trust è istituito da un disponente italiano, prevede la nomina di un trustee italiano, riguarda beni siti in Italia e designa beneficiari italiani. Alla luce di questa situazione: a) nell'atto istitutivo del trust occorre necessariamente effettuare la scelta della legge da applicare, con la conseguenza che bisogna conoscere approfonditamente non solo la legge stessa, ma anche il sistema giuridico cui essa appartiene, poiché la legge in questione non può essere compresa appieno se non calata

nel contesto dal quale essa origina; b) l'atto istitutivo del trust deve, nel massimo rispetto della predetta legislazione, essere della più puntuale analiticità e regolamentare tutte le situazioni possibili, in modo che sia assai compressa l'eventualità di dover ricorrere alla legge applicabile per disciplinare l'accadimento di eventi che non trovano regolamentazione nell'atto istitutivo. Si tratta di due questioni di notevolissima difficoltà tecnica. Anzitutto perché, essendo il trust di origine anglosassone, è prassi in Italia indicare come applicabile la legislazione di un paese anglofono (spesso, si usa

la legge dell'Isola di Jersey, perché è assai flessibile ed è facilmente traducibile); ma con la difficoltà di aver a che fare con un ordinamento che, traendo i principi dal precedente giurisprudenziale, ha un approccio opposto rispetto al nostro, nel quale la decisione del giudice è figlia dei principi stabiliti a priori dalla legge. Inoltre, proprio perché nel nostro ordinamento è la legge a dettare i principi generali, i nostri contratti sono tradizionalmente poco analitici e di dimensioni contenute. In quanto, appunto, per le parti non regolamentate, c'è sempre la legge a provvedere. Dover invece procedere alla redazione di testi minuziosi per prevedere ogni eventualità, anche le più remote è, per il professionista di diritto latino, uno sforzo notevolissimo, perché antitetico rispetto al clima culturale in cui egli si è formato e quotidianamente opera.

2 | SALVA-PATRIMONIO

# L'ombrello protettivo non può ledere i creditori

La crisi economica spinge la richiesta di trust di protezione del patrimonio personale rispetto all'eventualità che i creditori possano rivolgere le loro pretese sui beni del debitore: non solo i beni professionali o aziendali, ma anche quelli di stretto utilizzo personale (come la casa di abitazione o la casa di vacanza), nonché i risparmi. Va subito precisato che può essere discutibile la "tenuta" di un trust specificamente finalizzato ad esigenze protettive del patrimonio (il cosiddetto *asset protection trust*): è probabile infatti che esso venga contestato sotto il profilo che, nel nostro ordinamento, campeggia un

principio generale, espresso nell'articolo 2740 del codice civile, secondo cui il debitore risponde dei propri debiti con l'intero suo patrimonio, presente e futuro (anche se, in effetti, potrebbe replicarsi che il trust è un lecito vincolo di destinazione previsto dalla legge e, come tale, idoneo a preservare i beni vincolati). Se però un trust viene istituito per finalità che l'ordinamento riconosce di per sé meritevoli di tutela, indubbiamente si possono trarre, in via indiretta, ragioni di protezione patrimoniale dall'effetto segregativo che deriva dall'istituzione del trust. In altre parole, se, ad esempio, una coppia non coniugata volesse

replicare, mediante un trust, lo stesso assetto di interessi che deriva, per le coppie coniugate, dall'istituzione del fondo patrimoniale, e cioè la destinazione di determinati beni ai bisogni della famiglia (articolo 167 del codice civile), si avrebbe, nel patrimonio di chi viene nominato trustee dei beni che gli appartengono (è questo il caso tipico in cui si utilizza il trust autodichiarato), un effetto segregativo probabilmente idoneo a impedire che i creditori per ragioni professionali possano aggredire i beni del trust. Ancora, il trust istituito dal genitore anziano per garantire ai figli in giovane età di continuare ad abitare nella casa

paterna e di percepire i redditi dei beni di famiglia per destinarli alle loro spese di mantenimento, dovrebbe riuscire a evitare che, in caso di disavventure economiche del disponente, i suoi creditori possano soddisfarsi sui beni del trust, così come dovrebbe evitare che malaugurate iniziative imprenditoriali o professionali dei figli stessi, una volta divenuti maggiorenni, possano avere ripercussioni sui beni destinati al trust. Beninteso, l'istituzione del trust non può però in alcun modo servire a evitare l'azione revocatoria (articolo 2901 del codice civile) e cioè l'azione che il creditore può promuovere per far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore porta pregiudizio alle sue ragioni, quando il debitore abbia compiuto gli atti in questione conoscendo il pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.

3 | L'ISTITUTO SIMILE

# Vincolo di destinazione: nel codice ma poco usato

Una quindicina d'anni dopo la ratifica italiana della Convenzione dell'Aja sul trust, il legislatore ha introdotto nel codice civile (articolo 39-novies, Dl 273/2005, n. 273) il nuovo articolo 2645-ter, che prevede la possibilità di istituire il «vincolo di destinazione», con l'evidente scopo di fare di questo istituto una specie di "trust all'italiana". Per vincolo di destinazione si intende, ad esempio, l'atto con cui i genitori vincolano un dato edificio ad abitazione del figlio disabile; oppure l'atto con il quale il proprietario di una villa con un grande parco, destina il parco a ospitare l'annuale festa patronale degli

abitanti di quel territorio. In entrambi i casi, il vincolo serve a preservare nel tempo la destinazione che è stata voluta e a renderla insensibile rispetto alle vicende giuridiche nelle quali il bene vincolato incorrerà (ad esempio in caso di sua vendita o di sua trasmissione ereditaria). Il disegno ipotizzato non ha però avuto, almeno finora, gli effetti sperati, in quanto l'istituzione di vincoli di destinazione è limitata a un numero ristretto di casi e il trust rimane ancora la strumentazione preferita. Il vincolo di destinazione e il trust, comunque, sono istituti appartenenti alla stessa

"famiglia", poiché il trust altro non è che una specie del genere dei vincoli di destinazione: con questa espressione infatti si intende, con riferimento all'insieme dei rapporti giuridici facenti capo a un dato soggetto, l'atto con il quale una parte di questi rapporti vengono isolati dal resto, per essere appunto finalizzati a una certa destinazione. Da questa finalizzazione deriva dunque l'effetto segregativo dei beni destinati rispetto agli altri beni del medesimo soggetto. Mentre questi ultimi hanno la loro sorte ordinaria (ad esempio: si trasmettono agli eredi; sono aggredibili dai creditori del

titolare e così via), il vincolo impresso sui beni destinati comporta che essi sono invece dedicati alla realizzazione dello scopo di destinazione: ad esempio, sono pignorabili solo dai creditori che hanno maturato i loro crediti nell'esercizio dell'attività di destinazione. Ma anche il trust, come più volte detto, ha l'effetto di segregare i beni del trust rispetto al rimanente patrimonio del trustee e quindi, sotto questo profilo i due istituti non differiscono. I punti di non contatto sono due: ● il vincolo di destinazione può riguardare solo beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (quando invece nel trust non vi sono limitazioni del genere); ● un carattere fondamentale del trust (salvo i casi del trust autodichiarato, che, in effetti, è assai simile al vincolo di destinazione) è l'affidamento al trustee della proprietà dei beni in trust.

## FALLIMENTO



### Per agevolare il concordato

Esiste una giurisprudenza ormai copiosa circa l'utilizzo del trust allo scopo di agevolare il buon esito di procedure concorsuali e quindi si può a buon titolo affermare che è questo uno dei casi in cui il trust ha avuto uno dei suoi maggiori successi applicativi.

L'ipotesi più frequente è quella che si verifica quando il trust è usato per favorire l'approvazione di un concordato e cioè per dar modo ai creditori e al giudice di convincersi che la proposta concordataria è seria e che essa, una volta approvata, non presenta il rischio di inefficienze o di difficoltà attuative.

Si pensi al caso in cui persone vicine all'imprenditore (ad esempio i suoi familiari) sottoposto a procedura concorsuale intendano mettere a disposizione della procedura determinati loro beni (ad esempio: immobili o denaro) per permettere

di pagare i creditori in misura maggiore rispetto a quella che si avrebbe se lo stesso pagamento avvenisse con il solo realizzo del patrimonio dell'imprenditore che, caso per caso, può essere totalmente insufficiente o addirittura inesistente.

Per mettere dunque "in sicurezza" questi beni finalizzati al successo della procedura si può ricorrere al trust, intestando questi beni al trustee e con ciò realizzando sia l'obiettivo di sottrarli alla disponibilità degli attuali proprietari (che potrebbero anche distrarli rispetto alla promessa destinazione al successo del

concordato), sia quello di evitare che i creditori dei proprietari di detti beni possano, mentre si svolge la procedura, sottoporre questi beni a procedimenti esecutivi incompatibili con la loro destinazione al concordato. L'intestazione dei beni in questione al trustee serve anche a permetterne un loro migliore realizzo, in quanto la loro intestazione in capo a un soggetto indipendente consente di non doverli forzatamente svendere nel breve periodo ma di poter attendere il momento di mercato più propizio.

© 1994 RSCG - TRUSTEER ASSOCIATES

## RAPPORTI TRA IMPRESE



### Rapporti commerciali e societari

Spesso nei rapporti tra imprenditori si pone il problema di risolvere situazioni di stallo decisionale, di rafforzare l'attuazione di determinati accordi, di depositare somme di denaro in vista dell'esito di una due diligence (ad esempio, l'analisi della

consistenza di un determinato magazzino) oppure a garanzia di particolari obblighi (ad esempio, il pagamento di una penale). In tutte queste situazioni può essere opportuno l'utilizzo del trust. Si pensi al caso che alcuni soci di una certa società si accordino tra loro per concordare in anticipo le strategie di voto nell'assemblea di quella società oppure di concordare la lista dei candidati da eleggere negli organi sociali. In questi casi è difficile gestire l'inadempimento dell'accordo da parte di uno dei contraenti poiché, al di là della pattuizione di penali in denaro (la cui eccessività può

essere sindacata dal giudice), non è facile immaginare strumenti di garanzia per incentivare il rispetto di quanto è stato pattuito. Si immagini invece di istituire un trust nel quale al trustee (che in questi casi non può che essere un soggetto necessariamente professionale) venga attribuita la proprietà delle azioni, con il mandato di riscuotere i dividendi che ad esse verranno attribuiti (e di ripartirli tra i disponenti in ragione dell'entità della partecipazione da ciascuno di essi conferita), e altresì con il mandato di esprimere, in assemblea, un voto conforme alla decisione assunta congiuntamente

dei disponenti in apposita loro riunione convocata in vista dell'adunanza assembleare. Ma con la previsione che, in caso di mancanza di istruzioni congiunte, il trustee possa votare a sua discrezione, in funzione di quello che ritenga essere l'interesse della società; oppure di promuovere la convocazione di un'assemblea per la messa in scioglimento della società, alla luce della considerazione che il mancato accordo tra i soci rappresenti una chiara manifestazione della loro cessata volontà di perseguire un comune interesse imprenditoriale.

© 1994 RSCG - TRUSTEER ASSOCIATES

LE MODALITÀ DI UTILIZZO

Le applicazioni a salvaguardia delle Pmi

# Passaggio del testimone senza incertezze

Il trust può essere costituito per definire in anticipo il futuro assetto di un'impresa quando ci sono più eredi

A CURA DI  
Angelo Busani

L'organizzazione del passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali è, senza dubbio, uno dei più frequenti utilizzi del trust, strumento che per le sue peculiari caratteristiche ben si presta infatti al raggiungimento dello scopo di suddividere il patrimonio tra i familiari dell'imprenditore e, se occorre, per l'individuazione (di solito, tra gli eredi, ma non solo) di colui o di coloro che sono reputati più adatti per assumere il comando dell'impresa oggetto di passaggio generazionale. Il trust generazionale, tra l'altro, beneficia di assai consistenti agevolazioni fiscali.

L'utilizzo del trust in funzione successoria necessita però di una importante premessa in quanto spesso, nella pratica professionale, si coglie, in coloro che si avvicinano al trust, la diffusa convinzione che il trust rappresenti un "diversivo" per evitare l'applicazione delle regole della cosiddetta successione necessaria. Questa è una considerazione sbagliata, che deve essere smentita con decisione.

Nel nostro ordinamento sono in vigore regole inderogabili, riassunte con l'espressione «successione necessaria», che attribuiscono a determinati soggetti, i «legittimari» (il coniuge e i discendenti del defunto e, se mancano i discendenti, i genitori del defunto) una rilevante quota del patrimonio del de cuius, la cosiddetta «legittima». Occorre inoltre considerare che il valore di questo pa-

trimonio sul quale i legittimari calcolano le quote ad essi spettanti per legge, non è solamente quello di cui il defunto abbia la titolarità al momento della sua morte, ma è anche quello di cui il defunto abbia disposto durante la propria vita con atti di liberalità, cioè principalmente con donazioni. Pure le attribuzioni che il de cuius abbia fatto ai beneficiari di un trust liberale rientrano a pieno titolo in questo ambito.

Pertanto, la prima regola da osservare quando si pianifica un passaggio generazionale mediante trust è quella di con-

**PER EVITARE CONTESTAZIONI**  
Occorre rimanere entro i limiti del diritto ereditario e conferire «separatamente» solo la quota di beni che non lede la legittima

considerare che le attribuzioni ai beneficiari del trust debbono tenere conto delle quote di eredità riservate ai legittimari. Se qualcuno dei beneficiari riceve un'attribuzione lesiva dei diritti degli altri legittimari, la "tenuta" di questa costruzione è condizionata dal fatto che costoro mantengano, dopo la morte del de cuius, un atteggiamento consenziente verso la volontà del defunto e quindi non contestino le attribuzioni da questi effettuate (per impugnare le liberalità lesive della legittima, la legge concede infatti dieci anni di tempo dopo

la morte del de cuius e non è consentita alcuna rinuncia mentre il defunto è in vita).

Resta salvo il caso che il trust sia in varia misura combinato con la stipula di un «patto di famiglia» e cioè di quel contratto, finalizzato proprio alla realizzazione del passaggio generazionale nell'azienda familiare, al quale il codice civile (articoli 768-bis e seguenti) conferisce il particolare effetto di non essere contestabile in sede di successione dell'imprenditore defunto.

Fatta questa premessa, si può passare ad analizzare i casi in cui può essere utile che le azioni di Spa o le quote di Srl di titolarità dell'imprenditore vengano intestate a un trustee in funzione del passaggio generazionale dell'impresa. L'ipotesi più frequente è purtroppo quella dell'esistenza, nella famiglia dell'imprenditore, di un dissidio o di una situazione ritenuta preclusiva di un'armonica trasmissione ereditaria. Questo può accadere a causa del matrimonio non tollerato di un figlio o per le abitudini di vita del figlio dell'imprenditore, tali da dimostrare una sua conclamata incapacità di gestire situazioni imprenditoriali.

In queste ipotesi è frequente l'intestazione al trustee dei beni che saranno oggetto della trasmissione ereditaria, affinché questi li gestisca nell'interesse dei beneficiari, li preservi dalla dissipazione e, infine, li ripartisca tra i beneficiari in funzione dei loro meriti e delle loro capacità, sempre

L'OK DELLA CONSOB

Un'importante conferma dell'utilità del trust per i passaggi generazionali aziendali si è avuta quando la Consob (comunicazione n. Dem/10035200 del 16 giugno 2010) ha fatto conoscere il caso di un trustee (titolare del capitale sociale di una società proprietaria, a sua volta, della maggioranza di una società quotata, la Amplifon) che intendeva cessare il trust intestando il capitale della controllante per la nuda proprietà al figlio del disponente e per l'usufrutto al coniuge. La Consob ha ritenuto che, dato il carattere familiare di questa trasmissione di partecipazioni, non ci fossero i presupposti per il lancio di un'Opa. Soluzione identica è stata adottata (comunicazione n. Dem/10082474 del 7 ottobre 2010) sul passaggio generazionale tra Leonardo Del Vecchio e i suoi sei figli riguardo a Luxottica. In questo caso, le partecipazioni della società lussemburghese controllante la quotata italiana sono state intestate non a un trust ma a una stichting, e cioè a una fondazione di diritto olandese. Però lo schema utilizzato è del tutto identico a quello del trust e quindi da questi due casi si trae la conferma che mediante il trust si può realizzare un'efficiente trasmissione tra familiari del patrimonio aziendale, grande o piccolo che sia.

avendo presenti le norme sulla successione legittima.

Un'altra situazione che capita di gestire è quella dell'imprenditore che abbia contratto più matrimoni, e che quindi si trovi ad avere figli di età assai diversa tra loro. Alcuni già adulti, alcuni ancora studenti o comunque minorenni.

Non è facile conciliare la legittima aspirazione dei figli più maturi a subentrare nella conduzione dell'impresa con la naturale protezione che deve essere concessa a quelli non ancora in grado di provvedere a se stessi. Anche in questo caso l'intervento del trustee può essere un'ottimale soluzione per bilanciare gli interessi in campo e per effettuare le attribuzioni più consone, da un lato, alla preservazione del valore dell'azienda e, d'altro lato, alla equa ripartizione del patrimonio dell'imprenditore.

Non sono infrequenti poi le situazioni in cui non vi sono tanto da gestire problemi di ripartizione del patrimonio dell'imprenditore (poiché questi, in ipotesi, si trovi privo di stretti familiari aventi diritto alla legittima), quanto c'è da affrontare il tema di individuare un soggetto idoneo a proseguire l'impresa, una volta che l'imprenditore sia passato a miglior vita. Anche in questo caso il trust può essere un'efficace soluzione per evitare che la morte dell'imprenditore comporti la distruzione dell'impresa a causa del venir meno di chi la guidava.

I punti chiave



3-6 mesi

- 1 | A COSA SERVE**  
Il trust può essere uno strumento utile per la pianificazione della successione in azienda perché può concorrere a risolvere diversi problemi
- 2 | I LIMITI**  
Non va però dimenticato che il trust non evita l'applicazione delle regole della successione necessaria e cioè che il coniuge, i discendenti e gli ascendenti del de cuius hanno diritto a ricevere una robusta quota del suo patrimonio
- 3 | IL VANTAGGIO**  
Il trust può però essere "combinato" con la stipula di un "patto di famiglia" e, in tal caso, i beneficiari del patto sono al sicuro rispetto all'instaurazione di liti ereditarie aventi ad oggetto la disparità di trattamento tra eredi
- 4 | LA PROTEZIONE**  
Il trust può contribuire a risolvere problemi derivanti da situazioni familiari complicate: un matrimonio di un figlio non approvato dai genitori, un figlio con una condotta dissoluta, un figlio ritenuto incapace di gestire il patrimonio familiare
- 5 | SALTI GENERAZIONALI**  
Con un trust si possono poi gestire i problemi derivanti dalla presenza di figli con età assai diverse, spesso frutto di una pluralità di matrimoni

**IL TEMPO**  
I professionisti che devono predisporre tutta la documentazione per la costituzione del trust possono avere bisogno di tre-sei mesi di tempo o più. Il costo si può stimare intorno ai 25 mila euro per trust ma è una variabile su cui pesano la complessità del patrimonio, il diritto estero scelto e le finalità per cui è stato scelto

## La scommessa dell'istituto in quattro soluzioni concrete

A CURA DI  
Enrico Netti

Pensare con equità oggi a quello che sarà e accadrà domani. È questo il filo conduttore delle scelte dei quattro imprenditori che hanno raccontato al Sole-24 Ore del lunedì come hanno voluto destinare e ripartire il loro patrimonio. Decisioni prese prevalentemente nell'ottica di salvaguardare nel lungo periodo gli asset di famiglia e di tutelare quei discendenti che si potrebbero trovare in una posizione di debolezza. Facendo emergere così il ruolo di garante «super partes» del trustee. Qualità che altri famigliari potrebbero non avere perché coinvolti in prima persona nelle vicende o perché semplicemente non hanno le necessarie competenze.

### 1

Ha voluto pensare ai due figli, già laureati e al suo fianco nell'azienda di famiglia il Signor P. V., proprietario di una Pmi il cui valore è stimabile in almeno 10 milioni di euro. Valutando nel suo complesso la

consistenza del patrimonio dell'interessato l'impresa rappresenta meno della metà del totale. Al momento i due figli vanno molto d'accordo e non ci sono motivi per creare delle disparità tra i due: nel pianificare il futuro dell'azienda il padre vuole mantenere questo equilibrio, ma nello stesso tempo ridurre il rischio di uno stallo potenzialmente distruttivo, che si avrebbe nel caso di una ripartizione 50/50 del capitale. Per questo decide di effettuare la donazione della nuda proprietà del 45% delle quote a favore dei figli mentre destina il restante 10% a un trust di diritto inglese. Così il ruolo del trustee è sostanzialmente quello di fungere da "ago della bilancia" in caso di disaccordo tra i figli, intervenendo in modo imparziale solo nel caso di irrigidimento dei due figli su posizioni opposte. Il trust, che ha come beneficiari entrambi i figli e i loro discendenti, ha l'obiettivo di massimizzare il valore dell'azienda nel suo complesso e pertanto il trustee, quando è chiamato a esprimersi, valuta i fatti e le motivazioni degli

interessati su basi puramente tecniche e professionali avvalendosi, nel caso, di consulenti ed esperti esterni. La presenza del trust non interferisce con l'attività svolta di comune accordo dai figli, e oggettivamente incoraggia la collaborazione tra di essi, in quanto esclude a priori che una parte possa pensare di "paralizzare" pretestuosamente l'altra, e costringe entrambi, in caso di conflitto, a esporre e argomentare adeguatamente le proprie motivazioni. La durata del trust è a tempo indeterminato, e quindi anche quando ai figli succederanno i nipoti: cesserà quando uno dei due rami della famiglia deciderà di disimpegnarsi o di ridurre la sua quota, oppure quando entrambi decideranno di dismettere l'azienda. Nei due casi, in quel momento il trust si allineerà alle decisioni e liquiderà i relativi proventi in parti uguali ai due rami della famiglia. Il conferimento in trust non ha creato problemi sotto il profilo dei diritti successori, in quanto il valore conferito è risultato ampiamente al di sotto della quota disponibile, e anche l'impatto fiscale è risultato

contenuto. La realizzazione del trust e della documentazione collegata ha richiesto circa quattro mesi, con un costo, riferito al trustee, dunque al netto delle parcelle per gli altri professionisti coinvolti, intorno ai 20-25mila euro.

### 2

Ha voluto tutelare l'ultima nata, la figlia del secondo matrimonio ancora molto piccola. Così il signor R. T. imprenditore con tre figli ormai adulti - avuti dal primo matrimonio - che gestiscono l'azienda di famiglia, il cui valore stimato supera i 150 milioni di euro, ha adottato il trust. Ha così disposto in trust una quota della partecipazione dell'azienda, per un valore pari a quello della quota ereditaria disponibile, e finanziato il trust per dotarlo di risorse necessarie per partecipare a futuri aumenti di capitali. Ha inoltre redatto un testamento, destinando questo finanziamento alla figlia in conto della sua quota di legittima. Lo statuto della società di famiglia è costruito in modo

tale da richiedere il consenso del trustee nei casi più rilevanti. I beneficiari del trust sono tutti i figli in parti uguali ma i trustee hanno ricevuto l'incarico di proteggere gli interessi della minore, valutando le operazioni straordinarie, specie quelle sul capitale. Le operazioni valide ed eque potranno essere approvate e sottoscritte, mentre eventuali tentativi di diluizione e/o svuotamento della quota della figlia saranno respinti. Il trust cesserà quando la figlia raggiungerà l'età di 25 anni. L'utilizzo del trust ha consentito di limitare la quota di partecipazione direttamente intestata fin da subito alla figlia, che sarebbe stata soggetta alla tutela fino alla maggiore età, assicurando una maggiore snellezza nella gestione aziendale. La realizzazione dell'intera operazione ha richiesto oltre sei mesi, con un costo intorno ai 50mila euro per la sola componente trust.

### 3

Il signor V. P. è stato per oltre 20 anni azionista, con una quota al 51%, di una importante società

industriale. L'altro azionista era una multinazionale che ormai da anni desiderava acquisire la sua quota, il cui controvalore era stimabile in circa 6 milioni di euro. Finora V. P. non aveva mai venduto essenzialmente per motivi di prezzo, ma era preoccupato che, lasciando la partecipazione ai suoi tre figli, uno di essi potesse accordarsi "separatamente" con l'altro socio, permettendogli di acquisire la maggioranza e danneggiando così gli altri fratelli. L'interessato ha allora effettuato il conferimento della propria partecipazione a favore di una holding di famiglia, e ha trasferito poi le quote di quest'ultima in un trust di cui erano beneficiari i suoi tre figli. L'operazione è stata realizzata nell'arco di circa 6 mesi, con un costo di circa 50mila euro. L'interessato è venuto a mancare pochi anni dopo, e il trust ha gestito le trattative con la multinazionale per la cessione dell'intera quota del 51%. L'accordo è stato trovato con l'adesione della maggioranza dei figli e il trust ha distribuito equamente ai figli i proventi della cessione. L'impatto fiscale

dell'operazione è stato del tutto analogo a quello che si sarebbe avuto se l'operazione fosse avvenuta in capo alle persone fisiche, ma con una efficienza molto maggiore dal punto di vista pratico. La spesa per il solo trust è stata di circa 30mila euro.

### 4

Il signor A. L. era il titolare di una società industriale di dimensioni medio-grandi, con ricavi superiori ai 200 milioni di euro, e aveva tre figli. Solo uno però dimostrava l'interesse e le capacità tali da renderlo un potenziale successore alla guida dell'azienda. L'imprenditore non intendeva creare sperequazioni tra i figli, ma voleva nello stesso tempo assicurare al successore designato una presa sufficientemente salda sull'azienda. Azienda il cui valore era difficilmente stimabile in quanto l'imprenditore non aveva mai preso in considerazione l'ipotesi di una cessione. Con l'aiuto di consulenti aveva, quindi, creato tre trust, di cui ciascun figlio e i relativi discendenti era beneficiario, conferendo a ciascun trust il 33% della nuda proprietà della propria partecipazione. Aveva anche creato un «consiglio di famiglia», la cui

funzione era quella di esprimere un orientamento univoco della famiglia in relazione all'azienda, definendo particolari regole di funzionamento che assicuravano al "leader" una notevole stabilità. I trust avevano il medesimo trustee e il medesimo protector (il soggetto scelto dal disponente per controllare la gestione del trust nell'interesse dei beneficiari). Pur avendo beneficiari diversi, avevano come principale obiettivo quello di perseguire gli interessi della famiglia nel suo complesso, come espressi dal consiglio di famiglia. La successione non è ancora avvenuta ma il consiglio di famiglia è già entrato in funzione, e le dinamiche al suo interno stanno dimostrando una evoluzione positiva nei rapporti tra i figli: non potendo intervenire direttamente sulla partecipazione (in quanto conferita in trust) il ruolo dei figli si svolge interamente all'interno del consiglio di famiglia con una chiara identificazione dei ruoli, delle responsabilità e dei diritti di ognuno. Il costo complessivo per la realizzazione dei tre trust, al netto delle parcelle degli altri professionisti coinvolti, è stato tra gli 80 e i 90mila euro.

enrico.netti@sole24ore.com

INFORMAZIONE RISERVATA

## PROJECT FINANCING



### Impianti e infrastrutture

Il trust può trovare utile applicazione anche nel cosiddetto *project financing*, e cioè in quei casi in cui il progetto di investimento per la costruzione e la gestione di impianti o di infrastrutture si fonda su finanziamenti che dipendono non dalle garanzie offerte dai

promotori ma principalmente dal flusso di cassa che il progetto stesso, una volta realizzato, è ritenuto in grado di generare. In questi casi può essere nominato un *trustee* con l'incarico di raccogliere i proventi dell'opera costituita, curandone l'incasso e la ripartizione tra l'impresa appaltatrice e i soggetti finanziatori. In particolare, se i finanziamenti sono concessi da un pool di banche, il *trustee* incassa le somme a beneficio di tutti i finanziatori, assicurando la concentrazione in un unico soggetto delle funzioni relative al rimborso del finanziamento (che

verrà successivamente redistribuito a ogni istituto proporzionalmente all'erogato). Inoltre, il "posizionamento" dell'incasso sul *trustee* evita che le somme in questione entrino nel patrimonio della società finanziata e che quindi su di esse possano esplicarsi le pretese di altri creditori. Se non si ricorre al trust, il rapporto deve inevitabilmente essere regolato in base alle norme sul mandato. Questa soluzione probabilmente comporta tuttavia, rispetto al trust, costi maggiori, poiché generalmente la remunerazione della banca capofila, per i servizi da essa resi in

attuazione dell'incarico ricevuto, è maggiore di quanto verrebbe percepito da un *trustee*. Inoltre, il trust consente, rispetto al mandato, di assolvere funzioni più ampie, specie nel caso di rapporti di lunga durata e di modifiche soggettive tra le banche facenti parte del pool. In particolare, il *trustee* può svolgere compiti molto ampi, connessi in via diretta o indiretta alla gestione del contratto di finanziamento, come, ad esempio, i solleciti nei pagamenti, l'esame di eventuali modifiche contrattuali, la gestione di eventuali garanzie connesse al finanziamento e così via.

EUROPEAN ASSOCIATION OF BANKERS

## DEPOSITO DI SOMME



### Una tutela per i contratti

Il trust è frequentemente utilizzato per garantire il deposito di somme di danaro in quanto, nella pratica professionale, accade sovente di avere a che fare con situazioni in cui è necessario che un soggetto diverso dalle parti contraenti prenda in custodia un determinato

ammontare al fine di riversarlo nelle mani del contraente che ne avrà diritto al verificarsi di un certo evento. Si pensi al caso del contratto di compravendita (di immobile, di azienda, di partecipazioni e così via) che presenti una clausola di «aggiustamento prezzo» correlata per esempio a verifiche da eseguire tra il momento della stipula del contratto preliminare e il momento del closing, cioè la stipula del contratto definitivo. Per esempio la liberazione da ipoteche o altri vincoli oppure la consistenza dei beni di un magazzino. Usuale è poi il deposito di

cauzioni, di cui è previsto il pagamento nel caso in cui sia accertata la mancanza delle garanzie o degli obblighi promessi: ad esempio, la garanzia dell'assenza di vizi o l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza o di esclusiva nelle trattative. Se la somma è data in deposito dai contraenti a un soggetto terzo (tralasciando i problemi di fiducia nel depositario circa il suo obbligo di conservare il deposito e di riversarlo all'avente diritto), se costui incorra in disavventure non attinenti all'affare cui il deposito è correlato (ad esempio, un

sequestro dei suoi beni o un loro pignoramento), è abbastanza facile prevedere che anche la somma depositata sia coinvolta in queste vicende e che essa quindi venga persa. Se invece la somma viene depositata a un *trustee*, l'effetto di separazione che il trust origina permette di tener perfettamente distinti i beni del trust dal patrimonio personale del *trustee*, e quindi qualsiasi evento in cui il *trustee* incorra non ha alcun impatto sui beni del trust, che mantengono inalterata la loro destinazione.

EUROPEAN ASSOCIATION OF BANKERS



SOGGETTI E CARATTERISTICHE

FEMMINA INABILITATA

IL PRELIEVO

## I diversi tipi di tassazione

### A ciascuno la propria aliquota



# Sui beni scatta la donazione

## Il trasferimento viene assoggettato all'imposta sulla liberalità

PAGINA A CURA DI  
Angelo Busani

L'atto istitutivo del trust è tassato con la sola imposta fissa di registro, pari a 168 euro. Invece, secondo l'amministrazione finanziaria (circolare n. 48/E del 6 agosto 2007) è soggetto a tassazione, con le regole proprie dell'imposta di donazione, l'atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio, mentre non è soggetta ad alcun prelievo (perché assorbito nella predetta tassazione "iniziale") l'attribuzione dei beni che il trustee effettua a favore dei beneficiari del trust.

Questa tassazione immediata dell'atto di dotazione appare però una forzatura, tanto che è stata contestata in alcune sentenze di Commissioni tributarie provinciali (Caserta, 11 giugno 2009,

Bologna il 30 ottobre 2009 e Salerno, 18 ottobre 2010), perché il presupposto dell'imposta di donazione è l'arricchimento del beneficiario, che si realizzerà se e nel momento in cui il trustee effettuerà attribuzioni in suo favore. Più corretta sarebbe indubbiamente la tassazione del trust al momento di queste attribuzioni.

### I soggetti

Comunque, trattandosi di applicare l'imposta di donazione, la cui misura dipende dal rapporto di più o meno intensa familiarità tra il donante e il donatario, bisogna quindi rendere questa regola applicabile al trust e pertanto attribuire al disponente il ruolo di donante e ai beneficiari del trust il ruolo di donatari. Se però questa operazione non presenta pro-

blemi quando i beneficiari sono specificamente indicati nell'atto istitutivo, vi può essere il caso che il disponente si riservi di individuare i beneficiari o che ne rimetta la designazione al trustee. Ancora, vi può essere il caso del trust che, per sua natura, non ha specifici beneficiari (è il cosiddetto "trust di scopo", ad esempio quello istituito genericamente a favore dei creditori del disponente); in questo caso il fisco preterende la tassazione applicando le regole della imposta di donazione dovuta per le donazioni tra soggetti che non hanno alcun rapporto di familiarità.

### Le aliquote

Vediamo dunque qui di seguito le regole applicabili:

■ se il disponente è coniuge o pa-

rente in linea retta dei beneficiari, si applica l'aliquota del 4% al valore eccedente la franchigia, stabilita in un milione di euro per ciascun beneficiario;

■ se i beneficiari sono invece fratelli o sorelle del disponente o altri suoi parenti fino al quarto grado o suoi affini in linea retta o suoi affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota sale al 6%, con la precisazione che, a favore dei soli fratelli e sorelle, è stabilita una franchigia di 100 mila euro;

■ se i beneficiari sono soggetti diversi da quelli precedentemente elencati o si tratta di un trust che non individua beneficiari, si applica l'aliquota dell'8% senza alcuna franchigia.

In ogni caso se tra i beneficiari c'è un soggetto portatore di gra-

ve handicap, a questi spetta una franchigia di 1,5 milioni.

Questo trattamento dei trust di scopo appare tuttavia assai penalizzante e non giustificato, perché l'imposta di donazione si regge sul presupposto dell'arricchimento che la donazione provoca in capo al donatario; in altri termini, non ci sarebbe manifestazione di capacità contributiva e quindi mancherebbe il presupposto dell'applicazione dell'imposta di donazione, tanto è vero che già in diversi casi le commissioni tributarie hanno disconosciuto l'applicazione della tassazione proporzionale (si vedano ad esempio le sentenze della Ctp di Lodi del 12 gennaio 2009, della Ctp di Treviso del 30 aprile 2009, e della Ctp di Pesaro del 9 agosto 2010).

L'IMPONIBILE

## Il beneficiario paga sul trust trasparente

L'IMPONIBILE



Con l'istituzione del trust si origina, sui beni destinati al trust, un vincolo che vale a tenerli distinti dal restante patrimonio del trustee. Pertanto, il trust non è un soggetto cui i beni del trust sono intestati; i beni sono intestati al trustee.

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, l'articolo 73 del Dpr 917/1973, il testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), considera il trust un vero e proprio "soggetto", come se si trattasse di una società o di un altro ente, con la conseguenza che il trust è qualificato come soggetto passivo rispetto all'applicazione dell'imposta sul reddito delle società (Ires).

Se però si tratta di trust istituito con la previsione che, durante la vigenza, i redditi conseguiti dai beni in trust, o per effetto dell'attività del trustee, siano destinati immediatamente a essere percepiti da coloro che il disponente abbia designato come «beneficiari del reddito del trust», la legge fiscale precisa che si ha in tal caso un trust cosiddetto trasparente, con la conseguenza che questi redditi sono imputati "per trasparenza" ai beneficiari individuati (la circolare 48/E del 6 agosto 2007 definisce: soggetto «che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza»).

Questi redditi imputati ai beneficiari (tassati in capo ad essi indipendentemente dall'effettiva percezione e quindi per competenza e non per cassa) hanno la natura di redditi di capitale e sono tassati in base alle aliquote personali del singolo. Peraltro, ove si tratti di redditi (come accade per la gran parte di quelli di natura finanziaria) che abbiano scontato una tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva in capo al trust, il reddito imputato al beneficiario non concorre a formare la sua base imponibile.

Se invece si ha un trust cosiddetto opaco, cioè che non prevede l'individuazione di beneficiari del reddito, allora i redditi del trust vengono direttamente attribuiti e tassati in capo al trust medesimo, a meno che non ricorrano le ipotesi in cui l'agenzia delle Entrate (circolare 61/E del 27 dicembre scorso) ritiene il trust «inesistente» sotto il profilo fiscale a causa della mancanza di caratteristiche di «effettività», come ad esempio le clausole che consentono la revocabilità del trust, quelle che impongono un'eccessiva sottomissione del trustee alla volontà del disponente o quelle da cui si desume il non avvenuto spopolamento del disponente stesso.

### Il calcolo del valore

Una volta stabilite le aliquote sull'immissione dei beni in trust, occorre determinare la base imponibile cui quelle aliquote vanno applicate. A questo riguardo, va sottolineato che ci sono casi in cui si hanno notevoli vantaggi: ad esempio, gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili) sono tassati sulla base del loro valore catastale (al quale peraltro occorre applicare, oltre che l'imposta di donazione, anche le imposte ipotecaria e catastale, complessivamente dovute con l'aliquota del 3 per cento), mentre per le partecipazioni in qualsiasi tipo di società si utilizza il valore del patrimonio netto contabile della società cui esse si riferiscono. Per aziende e partecipazioni è poi applicabile la regola (articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990) che esonera completamente da tassazione il loro passaggio tra marito e moglie e tra genitori e figli, se i beneficiari dell'attribuzione si rendono continuatori della posizione del disponente per almeno 5 anni (se poi si tratta di società di capitali, oggetto di attribuzione deve essere una partecipazione "di controllo"). Gli altri beni vanno considerati invece al loro valore corrente: questa ipotesi si ha quando il trust riguarda, ad esempio, denaro, quote di fondi comuni di investimento o altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni in società, polizze assicurative, gioielli, diamanti, lingotti d'oro.